

Ordinanza che disciplina il contingentamento del traffico triangolare impropriamente detto (trasporto di merci) con autoveicoli pesanti immatricolati in Italia

del 30 giugno 1993 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 103 e 106 capoverso 8 della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale,

ordina:

Art. 1 Traffico triangolare impropriamente detto

Il traffico triangolare impropriamente detto comprende qualsiasi trasporto di merci tra la Svizzera e un Paese terzo con autoveicoli immatricolati in Italia, sempre che questi ultimi non transitino sul territorio italiano.

Art. 2 Contingente

¹ Il traffico triangolare impropriamente detto con la Svizzera (trasporto di merci), effettuato con autoveicoli immatricolati in Italia, soggiace a contingentamento.

² Ne sono esentati gli autoveicoli con un peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate.

³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)² fissa il contingente annuo.

Art. 3 Assegnazione del contingente

¹ Il DATEC assegna il contingente alle autorità italiane.

² L'Ufficio federale dei trasporti comunica al Ministero dei trasporti italiano, all'inizio di ogni anno civile, il contingente annuo.

Art. 4 Autorità svizzere

¹ Il foglio di legittimazione deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità svizzere.

² Al passaggio del confine, il foglio di legittimazione deve essere presentato agli agenti doganali svizzeri per la timbratura.

RU 1993 2067

¹ RS 741.01

² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5 Disposizione penale

Chiunque non ottempera all'obbligo di presentare il foglio di legittimazione e di farlo timbrare è punito con la multa.³

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.

³ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS **311.0**), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459).